

DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Art. 26 comma 3 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008
con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009)

Azienda Committente: GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Azienda Appaltatrice: _____

Oggetto Appalto: Fornitura, installazione, configurazione, taratura, misurazione delle tratte di un unico sistema di rilevamento delle infrazioni per il superamento della velocità media consentita comprensiva di assistenza e manutenzione nella strada Aldo Moro e nelle Vie Giudo Rossa e Lungomare Canepa – CIG 83648371DD.

Codice Documento e Data di emissione	Genova, /..... /2020 - DUVRI 00 Rev.00		
Ruoli	Datore di Lavoro	RSPP (per collaborazione)	RLS (per consultazione)
Firme			

N.B. Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto

INDICE

- 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE**
- 4. DESCRIZIONE ATTIVITA' E LUOGHI DI LAVORO COMMITTENTE**
- 5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO**
- 6. RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO**
 - a. Rischi Ambientali**
 - i. Pavimenti, aree di transito e scale fisse**
 - ii. Porte e portoni**
 - iii. Servizi Igienici e spogliatoi**
 - iv. Classificazione rischio incendio luogo di lavoro, presenza mezzi di estinzione, uscite di emergenza**
 - v. Rischio Impianti (elettrici, termici, ascensori, ecc.)**
 - vi. Rischi strutturali (Calcinacci, muffe, caduta cornicioni o soffitto, ecc.)**
 - vii. Altri rischi specifici dell'ambiente di lavoro**
 - b. Misure di Prevenzione e protezione rischi ambientali**
 - c. Misure di Emergenza della sede dell'appalto**
- 7. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE**
 - i. rischio caduta dall'alto**
 - ii. rischio scivolamento, inciampo e caduta**
 - iii. rischio macchine e attrezzature**
 - iv. rischio elettrocuzione**
 - v. rischio chimico**
 - vi. rischio rumore e vibrazioni**
 - vii. rischio movimentazione manuale dei carichi**
 - viii. rischio differenze di genere, età e provenienza da altri paesi**
 - ix. dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori**
 - x. altri rischi**
- 8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI (tra committente e appaltatore)**
- 9. VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE**
- 10. PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI**
- 11. ALLEGATI**

<p>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)</p> <p>Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009</p>	<p>DUVRI 00 Rev.00</p>
--	-----------------------------------

I GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità - Approvazione:

	FIRMA	DATA
DATORE DI LAVORO COMMITTENTE		

	FIRMA	DATA
DATORE DI LAVORO APPALTATORE		

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (art.2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (artt. 1223, 1454, 2224).

D.Lvo 81/08 e s.m.i. - Art.26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di

**Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di
Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)**

Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008

con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009

**DUVRI 00
Rev.00**

appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera "i", del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

**Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di
Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)**

Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008

con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009

**DUVRI 00
Rev.00**

7. Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

D.Lvo 81/08 e s.m.i. - Art.27.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del presente decreto, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. DEFINIZIONI

- **Appaltante o Committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
- **Lavoratore subordinato:** colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
- **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- **Appalto incorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest' ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

**Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di
Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)**

Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008

con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009

**DUVRI 00
Rev.00**

3. ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

Ragione Sociale	GENOVA PARCHEGGI SPA
Sede Legale e Amministrativa	Viale Brigate Partigiane civ.1 16129 Genova
Datore di Lavoro	Dott. Claudio GAVAZZI
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Sig. Danilo PESTARINO
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. Enrico SPOGLIANTI (*) consulente esterno dipendente A.I.S. srl
Medico Competente	Dr. Andrea MARI
Responsabile Ufficio Acquisti	Dott.ssa Anna Maria VOLTERRANI
Responsabile dell'Appalto	Responsabile Unico Procedura fornitura Genova Parcheggi Dott. Claudio GAVAZZI
Preposto alla sicurezza – Incaricato di sovrintendere a cooperazione e coordinamento	_____

**Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di
Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)**

Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008

con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009

**DUVRI 00
Rev.00**

Addetti Emergenze e Antincendio	BENVENUTO	CARLO
	BRUZZESE	DAVIDE
	CADELAGO	PAOLO
	CAITI	MANUEL
	DEMUTTI	GABRIELE
	FAVERO	VERONICA
	GAETA	MAURO
	LAZZARO	ALESSIO
	MORESCO	ALESSANDRA
	ORSUTO	CARLO
	PALMIERI	DEBORA
	PARODI	MARIA LUISA
	PIA	IGNAZIO
	PERETTI	ERIKA
	POGGI	GIANLUCA
	GALDI	MARCO
	PARODI	LUCA
	FROLDI	BACHISIO
	GAETA	MARCELLO
	LAPEZZATA	NICOLA
	RONDONI	NUNZIO
	BUSCEMA	MIRKO
	MONTEMAGNO	ANDREA
	MONTEMAGNO	DOMENICO
	MARINO	LUCA
	CAFFIERI	RICCARDO
	BENASLA	ABBES
	PIRO	ALESSANDRO
MANGIA	ANGELO	
COGORNO	ANDREA	

**Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di
Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)**

Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008

con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009

**DUVRI 00
Rev.00**

Addetti Primo Soccorso

PARODI	LUCA
FERRARESI	SONIA
PESTARINO	DANILO
CAITI	MANUEL
GAETA	MAURO
LAZZARO	ALESSIO
DEMUTTI	GABRIELE
ARRIGO	LEANDRO
OGNOLEONI	MARCO
COSTA	FEDERICA

AVVENENTE	FULVIA
FRASCAROLI	PAOLO
MITRANO	RAFFAELE
VITELLO	FRANCO
NEGROPONTE	RICCARDO
PICONE	FRANCESCO
DONADIO	FRANCESCO

4. DESCRIZIONE ATTIVITA' E LUOGHI DI LAVORO COMMITTENTE

La Società si occupa della gestione di parcheggi a raso ed in struttura in concessione dal Comune di Genova nel territorio della città di Genova (GE). I lavoratori svolgono mansioni amministrative, tecniche, di sorveglianza e controllo delle aree adibite a parcheggio pubblico.

Costituisce oggetto del presente DUVRI la fornitura, l'installazione, comprese le opere civili, la configurazione, la taratura, la misurazione delle tratte di un unico sistema di rilevamento delle infrazioni per il superamento della velocità media consentita per la Polizia Locale nelle localizzazioni di seguito descritte.

Costituisce altresì oggetto l'assistenza e manutenzione sia ordinaria che straordinaria per 36 mesi e gli interventi di taratura che dovranno effettuarsi con le frequenze disposte dalla normativa vigente per i primi 36 mesi.

La prima localizzazione in cui i dispositivi di rilevamento, da utilizzarsi in modalità automatica, dovranno essere installati in sostituzione degli attuali, utilizzando, ove possibile, le strutture già esistenti, sarà la strada Aldo Moro mentre la seconda localizzazione in cui i dispositivi di rilevamento, da utilizzarsi in modalità automatica sia con che senza la presenza dell'Organo accertatore, dovranno essere installati saranno le vie Guido Rossa e Lungomare Canepa.



<p>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)</p> <p>Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009</p>	<p>DUVRI 00 Rev.00</p>
--	-----------------------------------

5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Azienda Appaltatrice	Sede Legale	P.IVA
Nome azienda _____	Indirizzo _____

Datore di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Responsabile tecnico di cantiere
Capocantiere o preposto

Addetti squadra antincendio (formati mediante corso):

- ✓
- ✓

Addetti primo soccorso (formati mediante corso):

- ✓
- ✓

Descrizione Appalto

18 postazioni totali per il rilievo delle infrazioni

La fornitura dovrà includere la realizzazione, le opere civili per l'installazione, la taratura iniziale, la misurazione delle tratte, la formazione degli operatori, gli interventi in garanzia del sistema, l'assistenza nella gestione, il monitoraggio del funzionamento del sistema, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria per 36 mesi, la diagnostica, gli interventi di taratura da effettuarsi con le frequenze disposte dalla normativa vigente per i primi 36 mesi di esercizio, la misurazione delle tratte in caso di modifiche, ove necessario, dei dispositivi di seguito dettagliati.

Descrizione dettagliata presente nell' art. 3 del Capitolato d'Appalto.

La fornitura del sistema, completa di installazione, taratura misura delle tratte e quant'altro necessario per rendere il sistema operativo nel rispetto della normativa vigente in materia, dovrà essere completata entro 60 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.

I suddetti termini comprendono tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento delle pratiche autorizzative presso gli Uffici competenti mentre non sono compresi nei suddetti termini i tempi di rilascio delle stesse.

La durata dell'appalto per quanto concerne i servizi di assistenza, taratura periodica e manutenzione è di 36 mesi solari continuativi, decorrenti dalla data di emissione del collaudo.

I lavori sopra elencati potranno essere svolti sia in orario diurno sia notturno dagli operatori dell'impresa aggiudicataria.

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI) Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009	DUVRI 00 Rev.00
--	----------------------------

Oneri a carico dell'azienda appaltatrice:

- personale addetto al servizio regolarmente inquadrato alle sue dipendenze;
- oneri contributivi, assistenziali e assicurativi del personale addetto;
- attrezzature, prodotti e materiali per l'espletamento dei servizi, conformi alle disposizioni di legge;
- assicurazione verso terzi e personale adibito al servizio;
- il rispetto della normativa di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto di:

LAVORI	X
SERVIZI	X
FORNITURE	X

DURATA DEL CONTRATTO DURATA DEI LAVORI	Durata del contratto 38 mesi Durata dei lavori max 60 giorni
---	---

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI) Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009	DUVRI 00 Rev.00
--	----------------------------

6. RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO (a cura del committente)

Nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicare):

n.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		X
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X*	
3	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.)	ALL'INTERNO DELLA SEDE	X
		ALL'ESTERNO DELLA SEDE	X
4	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE	DURANTE l'orario di lavoro dei Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attività per la Committenza	X
		DURANTE l'orario di lavoro dei Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attività per la Committenza, CON PRESENZA DI UTENTI – VISITATORI - ESTERNI	X
		NON DURANTE l'orario di lavoro dei Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attività per la Committenza	X
5	PREVISTA COMPRESA ATTIVITÀ CON ALTRI LAVORATORI		X
6	PREVISTO LAVORO NOTTURNO	X	
7	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI	X	

*= delimitare area per il deposito delle attrezzature e delle lavorazioni

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI) Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009	DUVRI 00 Rev.00
--	----------------------------

n.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO
8	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI		X
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	X	
10	PREVISTO UTILIZZO DI AUTOMEZZI PROPRI	X	
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE	X	
12	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI		X
13	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE (DETERSIVI – SOLVENTI – PRODOTTI VERNICIANTI - ALTRI)		X
14	PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO		X
15	PREVISTI INTERVENTI EDILI	X	
16	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI E/O PROIEZIONE DI SCHEGGE	X	
17	PREVISTA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE	ATTIVITÀ DI SFALCIO	X
		TRATTAMENTI CON DISERBANTI, PESTICIDI, FERTILIZZANTI	X

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI) Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009	DUVRI 00 Rev.00
--	----------------------------

n.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO
18	RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO.	X	
19	PREVISTO MOVIMENTO MEZZI	X	
20	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI MATERIALI	X	
21	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	X	
22	PREVISTA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI		X
23	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	X	
24	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	X	
25	PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE	X	
26	PREVISTA EFFETTUAZIONE DI CAMPIONAMENTI STRUMENTALI IN AMBIENTE LAVORATIVO (MICROCLIMA, POLVERI, ECC.)		X
27	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ CHE PREVEDONO MONTAGGIO, UTILIZZO, SMONTAGGIO DI PONTEGGI PER MANUTENZIONE DEI LOCALI (IN LEGNO; IN METALLO: PTP,PTG, SU RUOTE, TRABATTELLO, ECC.)* SOLO SE L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA ALLA PRESENZA DI PERSONALE DELLA C.A.		X
28	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X	

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI) Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009	DUVRI 00 Rev.00
--	----------------------------

n.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO
29	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X	
30	L'EDIFICIO OVE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)		X
31	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		X
32	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA DI	Energia Elettrica	X
		Acqua	X
		Gas	X
		Rete Telefonica & Trasmissione Dati	X
33	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO	Rilevazione e Rivelazione Fumi	X
		Allarme Incendio	X
		Rete Idrica Idranti	X
		Rete Idrica Naspi	n.p.
		Sistemi Spegnimento Gas Inerte	n.p.
		Sistemi Spegnimento Sprinkler	n.p.

<p>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI) Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009</p>	<p>DUVRI 00 Rev.00</p>
---	-----------------------------------

n.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO
34	PREVISTA INTERRUZIONE IMPIANTO		X
	Riscaldamento		X
	Raffrescamento/ Condizionamento		X
35	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE		X
36	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		X
37	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI / AREE DEDICATE		X
38	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X
39	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO NELL'EDIFICIO (ARREDI, OPERE D'ARTE, ECC.) DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X

Note:

n.n. = non necessario

n.p.= non presente

Nel suddetto ambiente di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

A. RISCHI AMBIENTALI

L'attività si svolge all'esterno nelle aree indicate nel Capitolato.

L'area dovrà essere delimitata.

In caso di pioggia o forte vento l'attività deve essere sospesa.

iv. Classificazione rischio incendio luogo di lavoro, presenza mezzi di estinzione, uscite di emergenza

Dovrà essere collocato un estintore da 6 kg a polvere nei pressi della lavorazione.

Dovrà essere presente una squadra di addetti dell'appaltatore formata a rischio incendio Medio.

v. Rischio Impianti (elettrici, termici, ascensori, ecc.)

Si interverrà sull'impianto non alimentato.

vi. Rischi strutturali (Calcinacci, muffe, caduta cornicioni o soffitto, ecc.)

Non si ravvisano rischi di tale tipologia.

vii. Altri rischi specifici dell'ambiente di lavoro

Rischio investimento da autoveicoli: il personale dell'appaltatore dovrà operare indossando giubbottino alta visibilità e mantenendosi a distanza da veicoli in transito.

Resta inteso che, data la tipologia di attività, sono vietati o perlomeno oggetto di riunione e discussione di coordinamento e organizzazione tra i Responsabili dell'Appaltatore e del Committente lavori che comportino l'introduzione in ambiente di rumore, polveri, fumi, esalazioni di sostanze volatili pericolose, utilizzo fiamme libere o sorgenti di calore.

Dovranno essere disalimentate tutte le attrezzature al termine della giornata di lavoro e dovrà essere portato via tutto il materiale di risulta. Dovranno essere contenuti gli stoccaggi di materiali da utilizzare.

RISCHIO BIOLOGICO ESOGENO – EMERGENZA CORONAVIRUS- COVID19

Sulla base delle indicazioni riferite nella Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro inviata ai Dirigenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e per conoscenza al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, alla Direzione centrale entrate INPS e alla direzione centrale rapporto assicurativo INAIL si provvede a mantenere la valutazione del rischio biologico già presente nel DVR redatto per tutte le attività non svolte in ambienti sanitari o socio-sanitarie e per tutte le attività non incluse nell' ALLEGATO XLIV del D.Lgs. 81/08 e pertanto che non comportano di norma esposizione ad agenti biologici derivante dall'attività lavorativa.

Si Valuta comunque il rischio infezione COVID-19 in modo da poter attuare corrispondenti e necessarie misure di protezione e contenimento contagio.

La valutazione da riferirsi a personale che effettua mansioni che non comportano la presenza di agenti biologici differenti da quelli che si presentano nella normale conduzione di vita sociale extralavorativa.

Una potenziale esposizione a rischio biologico può essere rappresentata da:

- operazioni connesse all'utilizzo dei servizi igienici;
- impianto di condizionamento/ricircolo aria (per la potenziale presenza di batteri, muffe, virus derivanti dai filtri)
- Per le attività svolte presso la sede dal personale dell'azienda, l'esposizione è legata al possibile contagio per via aerea di malattie di origine virale in seguito a contatto più o meno ravvicinato con altre persone ed oggetti contagiati dalle stesse (maniglie, interruttori, arredi...), o in maniera remota, allo sviluppo di agenti patogeni all'interno dell'impianti di riscaldamento/condizionamento/ricircolo aria.

In merito alla Valutazione del rischio infezione, allo stato attuale l'Azienda provvede ad indicare quanto indicato dall'INAIL attraverso il "**Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione**" pubblicazione, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile (vedi allegato B). La metodologia di valutazione indica classi di rischio per settori lavorativi fornendo il relativo livello di rischio.

All'interno della Tabella 1 e 2 del suddetto documento tecnico abbiamo la restituzione del livello di rischio riferito al settore lavorativo/codice ATECO:

Classe di aggregazione sociale	CLASSE DI RISCHIO
CLASSE 2	BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

L'Azienda provvede a:

1. seguire la strategia di prevenzione e protezione indicata nella pubblicazione INAIL;
2. ottemperare a quanto disposto dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" firmato il 14 marzo 2020, successiva integrazione del 24 aprile 2020

STRATEGIA delle MISURE ATTUATE:

- Misure organizzative
 - ✓ Gestione degli spazi di lavoro
 - ✓ Organizzazione e orario di lavoro
- Misure di prevenzione e protezione
 - ✓ Informazione e formazione
 - ✓ Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
 - ✓ Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie
 - ✓ Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Si monitora costantemente la situazione dando comunicazione a tutti i lavoratori di eventuali disposizioni protettive in base alle informazioni e disposizioni provenienti dal Governo ed Enti locali nonché dall'OMS e dall'Istituto Superiore di Sanità e Comitati tecnici.

Facendo riferimento a quanto indicato nel Protocollo condiviso, nei DPCM e nelle Ordinanze Regionali emanati per la situazione di emergenza, si fornisce di seguito un elenco di indicazioni utili che nell'attuale contesto assumono carattere di **misure preventive urgenti ed obbligatorie a livello di IGIENE e COMPORTAMENTALI:**

- ✓ sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- ✓ L'azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi;
- ✓ obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- ✓ non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- ✓ Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
- ✓ L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- ✓ Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
- ✓ l'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei

**Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di
Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)**

Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008

con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009

**DUVRI 00
Rev.00**

locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

- ✓ Il personale è stato informato in merito alle prassi comportamentali ed igieniche da seguire con particolare riferimento a : lavarsi spesso le mani con acqua e detersivi o soluzioni idroalcoliche, evitare contatti ravvicinati con persone, mantenere la distanza di sicurezza indicata dall'OMS, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi naso e bocca se si starnutisce o si tossisce; areare i locali periodicamente durante la giornata lavorativa;
- ✓ le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- ✓ utilizzare mascherine chirurgiche in locali condivisi;
- ✓ utilizzare mascherine ed eventuali altri DPI nel caso in cui si debba lavorare non potendo rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro;
- ✓ organizzare il flusso di accesso in modo che si evitino code o affollamento nei locali in genere;
- ✓ pulizia quotidiana con detersivi e sanificazione periodica di locali, arredi, attrezzature e superfici con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio o alcool etilico come previsto;
- ✓ i lavoratori che siano entrati a contatto con persone contagiate da covid-19 o giacenti in stato di quarantena, dovranno tempestivamente comunicare tale fatto alla direzione che si attiverà per il rientro in Azienda come previsto dal protocollo condiviso del 24 Aprile 2020;

**Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di
Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)**

Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008

con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009

**DUVRI 00
Rev.00**

B. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI

Eventuali rifiuti speciali e/o speciali pericolosi che venissero prodotti durante le lavorazioni oggetto del presente appalto dovranno essere gestiti in conformità alle norme vigenti in materia.

In caso di situazioni di emergenza a causa di sversamenti accidentali di prodotti chimici, si dovrà dare prontamente avviso ai Responsabili aziendali del Committente per attivare le procedure di messa in sicurezza e bonifica.

C. MISURE DI EMERGENZA DELLA SEDE DELL'APPALTO

In caso di situazioni di emergenza si chiamerà il 112; per qualsiasi situazione anomala e di emergenza si dovrà fare riferimento al Responsabile del Committente.

Dovrà essere presente una squadra di addetti dell'appaltatore formata a rischio incendio Medio e formata al primo soccorso.

Come sopra riportato dovrà essere messo a disposizione dall'appaltatore un estintore da 6Kg a polvere e una cassetta di primo soccorso allegato 1 Dm 388/03.

<p>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI) Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009</p>	<p>DUVRI 00 Rev.00</p>
---	-----------------------------------

7. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE

(a cura dell'Appaltatore)

RISCHI PER LA SICUREZZA			
TIPOLOGIA	DESCRITTIVA	SI	NO
CADUTA DALL'ALTO	Derivante dall'uso di scale e scalette.	X	
LAVORO IN QUOTA	Derivante dai lavori che prevedono attività che espongono ad un rischio di caduta da una quota superiore ai 2m rispetto al piano stabile.	X	
SCIVOLAMENTO, INCIAMPO e CADUTA	Presenza di ostacoli sulla pavimentazione. Presenza di superfici rese scivolose durante le lavorazioni.	X	
UTILIZZO MACCHINE ED ATTREZZATURE	Derivante dall'impiego di macchine ed attrezzature per le lavorazioni.	X	
ATTREZZATURE	Derivante dall'utilizzo di attrezzature di lavoro manuali.	X	
IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI	Derivante dalla gestione degli stoccaggi di materiali.	X	
ELETTROCUZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Derivante dalle operazioni che comportano il rischio di contatto con la corrente elettrica.	X	
APPARECCHI A PRESSIONE	Derivante da presenza ed impiego di apparecchi a pressione maggiore dell'ordinaria.		X
GAS TECNICI	Bombole e assimilabili.		X
MEZZI SOLLEVAMENTO	Derivante dall'utilizzo di ascensori – montacarichi – paranchi.		X
MEZZI TRASPORTO	Utilizzo mezzi di trasporto.		X
INCENDIO - ESPLOSIONE	Possibili rischi derivanti da utilizzo gas, liquidi infiammabili, materiali combustibili.	X	

<p>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)</p> <p>Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008</p> <p>con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009</p>	<p>DUVRI 00</p> <p>Rev.00</p>
---	---

RISCHI PER LA SALUTE			
TIPOLOGIA	DESCRITTIVA	SI	NO
AGENTI CANCEROGENI - MUTAGENI	Utilizzo sostanze cancerogene – mutagene.		X
AGENTI BIOLOGICI	Derivante dall'utilizzo di sostanze e preparati e dalla potenziale presenza di batteri, muffe, virus derivanti da interventi ove vi sia possibile accumulo (es. impianti di condizionamento, servizi, ecc.).		X
	Biologico – rischio di interferenza lavorativa tra personale dovuto alla situazione di pandemia Covid-19	X	
AGENTI CHIMICI	Utilizzo sostanze e preparati (es. cemento, calce).	X	
MMC	Derivante da possibile movimentazione manuale di carichi.	X	
RUMORE	Derivante dalla introduzione di fonti di rumore.	X	
VIBRAZIONI	Derivante da introduzione di apparecchiature e attrezzature che possono trasmettere vibrazioni al sistema mano braccio e/o al corpo intero (HAV – WBV).	X	
RADIAZIONI IONIZZANTI/NON IONIZZANTI	Derivante da utilizzo di attrezzature con possibile emissione di radiazioni.		X
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI ELETTRO MAGNETICHE	Derivante da utilizzo di attrezzature con possibile emissione di campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz durante il lavoro.		X
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	Derivante da utilizzo di attrezzature con possibile emissione di radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e la cute.		X

<p>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI) Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009</p>	<p>DUVRI 00 Rev.00</p>
---	-----------------------------------

RISCHI CORRELATI AD ASPETTI ERGONOMICI – ORGANIZZATIVI - GESTIONALI			
TIPOLOGIA	DESCRITTIVA	SI	NO
ORGANIZZAZIONE LAVORO	Derivante da organizzazione, procedure e metodi di lavoro.	X	
LAVORO NOTTURNO	Derivante da turni di adibizione al lavoro in orario 22,00 – 06.00.	X	
DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI	Derivante da differenze di genere, età e provenienza da altri paesi.	X	
FEMMINILE	Derivante dall'esposizione al rischio delle lavoratrici in età fertile.		X
ALCOOL CORRELATI	Derivanti da consumo di alcool.	X	
SOSTANZE PSICOTROPE	Derivante da uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.		X

i. Rischio caduta dall'alto

Presente per alcune postazioni centraline e per attività di installazione rilevatori. Utilizzo in sicurezza di piattaforme, trabattelli e scale.

ii. Rischio scivolamento, inciampo e caduta

Durante le lavorazioni, la presenza di manto stradale reso scivoloso dalla presenza di polveri e materiale vario può comportare un rischio di scivolamento e caduta per eventuali persone in transito.

Le aree di lavoro oggetto delle lavorazioni verranno adeguatamente delimitate e segnalate.

La ditta appaltatrice si impegna a non ingombrare le vie di transito con materiali vari, in modo da non arrecare possibili pericoli di inciampo e caduta.

iii. Rischio macchine e attrezzature

Non sono utilizzate attrezzature e macchine particolari.

iv. Rischio chimico

Durante l'utilizzo di prodotti chimici verranno rispettate le indicazioni riportate nelle rispettive schede di sicurezza e sulle etichette dei contenitori.

v. Rischio movimentazione manuale dei carichi

Possibili spostamenti di materiali vari durante le attività.

vi. Rischio rumore e vibrazioni

Relativamente alle possibili introduzioni di rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro del Committente, l'Appaltatore può utilizzare macchinari e attrezzature portatili che possono dare luogo a tali tipologie di rischio. L'utilizzo durante le lavorazioni in oggetto è comunque deve essere nei limiti previsti dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

vii. Rischio differenze di genere, età e provenienza da altri paesi

Allo stato attuale nell'Azienda non vi sono particolari problematiche dovute e a tale aspetto di rischio.

Il personale è costituito da addetti di nazionalità italiana e addetti di altre nazionalità.

Vengono rispettate tutte le differenze di genere, età e provenienza da altri paesi tra il personale.

Inoltre, le differenze di genere, età e provenienza da altri paesi, in relazione ai rischi aziendali, non ne costituiscono, in via preliminare, incremento considerevole.

viii. Dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai lavoratori

La Ditta Appaltatrice provvede a fornire ai propri dipendenti idonei DPI.

ix. Altri rischi

COVID-19 misure per contenimento contagio. Rispetto delle misure igienico comportamentali indicate dall'Istituto superiore di Sanità e delle norme specifiche in materia con particolare riguardo al rispetto delle distanze di sicurezza indicate e all'igiene delle mani. Utilizzo della mascherina nei locali chiusi condivisi con altre persone e applicazione del Protocollo Condiviso firmato il 14 marzo 2020 come integrato il 24 Aprile 2020.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI (tra committente e appaltatore)

Le attività lavorative oggetto del presente appalto sono svolte in orario di lavoro dei lavoratori dell'azienda Committente.

Data la natura delle lavorazioni previste non si ravvedono rischi di tipo interferenziale e pertanto il relativo costo per l'abbattimento dei rischi interferenziali è pari a 0 (zero) euro.

Le aree oggetto delle lavorazioni da parte dell'impresa appaltatrice dovranno, comunque, essere adeguatamente delimitate con transenne o nastri segnalatori in modo da separarle dal resto dell'attività e dovrà essere ivi vietato l'accesso ai non addetti ai lavori.

Si rimanda al POS per tutte le altre prescrizioni di sicurezza che dovranno essere rispettate dai lavoratori della stessa.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al **Committente** di interrompere immediatamente i lavori.

Inoltre il **Committente e il Referente dell'Appaltatore** presso la sede di svolgimento del lavoro, *designato dall'Appaltatore o Fornitore* per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interrompere i lavori, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Nell'**Allegato 1** al presente documento, "**Verbale di Cooperazione e Coordinamento**" verranno specificate le eventuali misure di prevenzione e protezione connesse all'insorgenza di eventuali interferenze tra lavoratori del Committente e lavoratori dell'Appaltatore.

8. VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

A seguito dello scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un "VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO" [ALLEGATO 1] tra il **Committente** e l'**Appaltatore o Fornitore**, presso la sede di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Data incontro: __/__/____

Presenti (*comitato di coordinamento*):

Esiti (specificare in particolare formazione, DPI, linea di comando, ecc.):

9. PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI

Genova,/...../ 2020	
Datore di Lavoro Committente	Firma
RSPP Committente	Firma
RLS Committente	Firma

10. ALLEGATI

1. VERBALE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
2. REGOLE COMPORTAMENTALI
3. DICHIARAZIONE DITTA APPALTATRICE
4. PROCEDURA DI EMERGENZA

ALLEGATO 1

	VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (art.26 D.Lgs.n°81/2008 e s.m.i.) SOPRALLUOGO CONGIUNTO	Modello	DUVRI / ALL. 1
		Data	
		Revisione	
	DIREZIONE	Pagine n°	1 di 2

Verbale di Cooperazione e Coordinamento/Sopralluogo Congiunto per la comunicazione dei rischi ai sensi dell' art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. del Capitolato d'Appalto allegato n°

Presso la Sede:

Tipologia (Appalto Servizio/Fornitura)	Impresa	Indirizzo

Sono convenuti in data:

- ⇒ Il Responsabile Gestione del Contratto/Referente Impresa Committente,
- ⇒ Il Datore di Lavoro Committente,
- ⇒ Il RSPP del Committente,
- ⇒ Il Rappresentante o Preposto dell'Impresa Appaltatrice in loco,
- ⇒ Il RSPP dell'Impresa Appaltatrice,
- ⇒ Il Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice
- ⇒
- ⇒

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'Appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché dalle reciproche interferenze tra le attività precedenti.

In relazione a quanto sopra premesso, anche in esito a sopralluogo, si evidenzia e comunica quanto segue:

Rischi connessi all'ambiente di lavoro e alle attività svolte dal Committente

-
-
-
-
-
-
-
-

**Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di
Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)**

Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008

con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009

**DUVRI 00
Rev.00**

Rischi connessi alle lavorazioni (Appaltatore)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

**Rischi connessi all'uso di particolari attrezzature, macchine, impianti, sostanze, ecc.
(Appaltatore)**

-
-
-
-
-
-
-
-
-

In relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori (tra committente e appaltatore o tra i diversi appaltatori)

-
-
-
-
-
-
-
-

Il presente verbale, compilato e firmato, viene consegnato a:	Firma di ricevuta
Responsabile Gestione del Contratto/Referente Impresa Committente	
Datore di Lavoro Committente	
Responsabile del S.P.P. del Committente	
Rappresentante o Preposto dell'Impresa Appaltatrice in loco	
Responsabile del S.P.P. dell'Impresa Appaltatrice	
Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice	

<p>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)</p> <p>Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009</p>	<p>DUVRI 00 Rev.00</p>
--	-----------------------------------

ALLEGATO 2

REGOLE COMPORTAMENTALI

- ⇒ **Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D.Lgs.n°81/08 e s.m.i. in tema di gestione della prevenzione e protezione [vedi anche Legge n°123 del 03.08.07].**
- ⇒ **Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in adempimento dell'Art. 6, comma 1 della Legge n°123 del 03.08.07 e del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) .**
- ⇒ **È VIETATO FUMARE**
- ⇒ **È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Responsabile del Committente ove si svolge il lavoro.**
- ⇒ **Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze chimiche devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.**
- ⇒ **È necessario coordinare la propria attività con il Responsabile del Committente ove si svolge il lavoro per:**
 - **Normale attività**
 - **Comportamento in caso di emergenza e evacuazione; in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.**

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

In sede di redazione degli elaborati relativi alla tipologia di prestazione di lavori (non compresi nel campo di applicazione dell'ex D.Lgs.n°494/96 inserito nel nuovo Testo Unico ovvero D.Lgs 81/08 al Titolo IV e allegati), Servizi e Forniture e comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento a terzi, il **Datore di Lavoro Committente/Responsabile Gestione del Contratto** supportato dal Servizio di Prevenzione e Protezione e, ove del caso, dal Medico Competente, *dovrà redigere il presente documento (DUVRI) il quale andrà a costituire un allegato al contratto, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs°81/2008 e s.m.i.*

Rispetto delle misure igienico comportamentali indicate dall'Istituto superiore di Sanità e delle norme specifiche in materia con particolare riguardo al rispetto delle distanze di sicurezza indicate e all'igiene

delle mani. Utilizzo della mascherina nei locali chiusi condivisi con altre persone e applicazione del Protocollo Condiviso firmato il 14 marzo 2020 come integrato il 24 Aprile 2020.

NORME SPECIFICHE PER LE DITTE APPALTATRICI

Attrezzature di lavoro:

Utilizzerà esclusivamente le proprie attrezzature che dovranno risultare conformi alle normative di igiene e sicurezza vigenti ed essere comunque utilizzate in condizioni di Sicurezza (marcatura CE, doppio isolamento, ecc.).

Abbigliamento da lavoro:

L'abbigliamento da utilizzare sul posto di lavoro deve essere consono e tale da non costituire pericolo di facile presa da parte di organi in movimento di macchine ed attrezzature e comunque non deve costituire presupposto ad incidenti / infortuni.

Comportamento:

Negli ambienti di lavoro si dovrà tenere un comportamento ed un contegno consono al luogo e corretto, astenersi da scherzi o atti che possano distrarre dal lavoro che si sta svolgendo ed in modo particolare dagli aspetti antinfortunistici correlati alla mansione.

I lavoratori devono svolgere il loro compito con attenzione e diligenza osservando le norme, le prescrizioni e quanto altro in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro anche seguendo obblighi, divieti e prescrizioni indicati nella cartellonistica.

L'uso di macchinari ed attrezzature di proprietà del Committente deve essere autorizzato e comunque deve avvenire dietro comprovata capacità di impiego.

E' comunque vietato lo svolgimento di lavori che esulino dalla propria competenza o per scopi personali.

E' vietato impiegare bottiglie che avevano contenuto bevande per il contenimento di liquidi usati per il lavoro. Le bottiglie vuote devono essere depositate nei contenitori dei rifiuti e non devono essere abbandonate genericamente nelle zone di lavoro.

Tutti i lavoratori sono tenuti ad osservare le norme di circolazione interna ed in particolare quelle richiamate da apposita segnaletica.

E' proibito correre all'interno delle aree di lavoro.

I lavoratori sono tenuti al mantenimento del posto di lavoro in condizioni idonee di pulizia e di ordine; attrezzi ed utensili devono essere disposti in modo ordinato e razionale, al fine di prevenire incidenti, i materiali devono essere disposti con ordine nelle zone destinate e impilati, accatastati o comunque stoccati in modo corretto e atto ad evitarne la caduta.

E' vietato consumare cibi sul luogo di lavoro.

Informazione e Formazione:

Il personale dell'Appaltatore riceverà adeguata informazione e formazione, dal proprio Datore di Lavoro, in merito ai rischi presenti nell'unità produttiva in cui andrà ad operare.

A seguito di questo, il Datore di Lavoro farà firmare un documento al lavoratore per conferma di avvenuta formazione ed informazione e ne consegnerà copia al Responsabile del Committente per prenderne visione e per archiviazione.

SOLAMENTE le persone formate ed informate dai rispettivi Datori di Lavoro sui rischi specifici presenti presso il sito, sia per l'esecuzione dei lavori propri che congiuntamente con altre ditte, potranno lavorare presso il sito.

In caso di inadempienza ai principi di Sicurezza e norme generali sopraesposti, o comunque in caso di comportamenti non autorizzati che possano creare rischi per le persone o le attrezzature, saranno adottati provvedimenti in misura adeguata alla gravità dei casi che, potranno variare dal semplice richiamo verbale all'ammonizione scritta fino all'allontanamento dall'Azienda.

Ogni richiamo verbale o provvedimento scritto fatto dalle ditte appaltatrici ai singoli lavoratori dovrà anche essere riportato per conoscenza al Responsabile del Committente.

Dispositivi di Protezione Individuale:

Il lavoratore riceverà, dal proprio Datore di Lavoro, adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché mezzi e dispositivi di sicurezza antinfortunistica in relazione al tipo di intervento ed ai rischi presenti nell'area di lavoro.

Il lavoratore utilizzerà correttamente i DPI, come previsto dal D.Lvo. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni previsti nelle specifiche attività. I DPI saranno indicati dai rispettivi Datori di Lavoro in funzione dei rischi residui non eliminabili per l'attività.

Incidenti - Infortuni:

In caso di incidente o di infortunio, deve essere avvisato immediatamente il referente aziendale della Ditta Appaltatrice e deve essere dato avviso alla Direzione.

Ogni ditta dovrà garantire durante tutte le lavorazioni presso il sito la presenza nell'area di lavoro di almeno un addetto formato per il primo soccorso e di uno per l'antincendio/evacuazione. Entrambi, dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai propri Datori di Lavoro che li dovranno anche informare del piano di evacuazione e procedure di primo soccorso sviluppate per i dipendenti del

**Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di
Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)**

Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008

con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009

**DUVRI 00
Rev.00**

sito e delle relative valutazioni dei rischi e protezioni per gli operatori previste (quando si dovranno eseguire delle lavorazioni congiunte con altre ditte appaltatrici).

E' obbligo prendere preventivamente visione di:

- posizionamento dei mezzi antincendio ed uscite di emergenza;

- altre disposizioni specifiche aziendali per l'igiene e la sicurezza comunicate mediante cartellonistica.

E' obbligo dei Datori di Lavoro della ditta Committente e della/delle Ditte Appaltatrici e dei lavoratori coordinarsi al fine di essere ognuno a conoscenza dei rischi indotti dalle attività che si svolgeranno nei pressi della propria zona di attività, dovuti alle varie ditte che operano, o possono operare nell'area di lavoro.

**Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze negli Appalti di
Lavori, Servizi, Forniture (DUVRI)**

Art. 26 D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008

con modifiche apportate dal D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009

**DUVRI 00
Rev.00**

ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE DITTA APPALTATRICE

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

Il/La sottoscritto/a.....

(cognome) (nome)

nato/a a(.....) il.....

(luogo) (prov.)

residente a (.....) in via n.

(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in(.....) in via n.

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in qualità di *datore di lavoro/dirigente delegato responsabile della commessa* della Società

....., con sede in (.....)

via n. (luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA QUANTO SEGUE:

- a) la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente
- b) le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie utilizzate sono conformi alla normativa vigente
- c) i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi
- d) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il Sig.....
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
- e) gli addetti all'emergenza e al primo soccorso sono stati designati in numero sufficiente ed hanno ricevuto la formazione prevista dalla normativa vigente
- f) il Medico Competente(*se designato*) è il Dott.
- g) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (*se designato/nominato*) è il Sig.
..... ed ha ricevuto la formazione prevista dalla
normativa vigente
- h) i lavoratori hanno ricevuto un'adeguata informazione, formazione e (*ove richiesto*) addestramento e
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (*ove necessaria*)
- i) i lavoratori sono muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
loro generalità
- j) di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi
- k) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs.
81/08
- l) è stato implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza (*se adottato*)

Data:

Firma:

Si allega fotocopia documento di identità del dichiarante.